

## Inadempimento al mandato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 18 aprile 2024

la responsabilità disciplinare per negligenza nel controllo della propria PEC

Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf), come nel caso di negligente ovvero omessa verifica delle comunicazioni o notifiche ricevute nella propria casella di posta elettronica certificata (Nel caso di specie, l'avvocato non si era accorto della notifica PEC dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il cui giudizio si era concluso nella contumacia dell'opposto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per otto mesi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 134 del 18 aprile 2024

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 1 Phoca PDF